

**DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2022, N. 206, RECANTE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE, NONCHÉ PER L'ISTITUZIONE DELLE RELATIVE AREE NEGOZIALI PER I DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 1, LETT. D) ED E) DELLA LEGGE 28 APRILE 2022, N. 46.**

Il decreto legislativo in titolo interviene sul decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di definizione del contenuto del rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché sull'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di area negoziale per il personale dirigente del comparto difesa/sicurezza, al fine di introdurre procedure negoziali, già previste per le Forze di polizia a ordinamento civile, anche per il personale militare.

In particolare:

a. l'art. 1:

– comma 1:

- lettera a), i numeri 1), 2) e 3) intervengono sull'art.2 del citato d.lgs. n. 195 del 1995, aggiornando le denominazioni dei Min. interessati e modificando la costituzione delle parti che stipulano gli accordi sindacali, attraverso l'individuazione:
  - “ per la parte pubblica, di una delegazione composta ai sensi dell'art. 11, co.3, della legge n. 46 del 2022, a sua volta recentemente modificata dalla legge n. 204 del 2022, che ha inserito per le FP mil. anche i Min. Int. e Giu. oltre a quelli della PA (che presiede i lavori), della Dif. e dell'Econ. e delle Fin.;
  - “ per la parte sindacale, di una delegazione dei rappresentanti delle APCSM di riferimento (di CC o GdF per le FP a ord. mil., di EI, MM e AM per le FA) composta da militari appartenenti alla FA/FP mil. di cui le stesse APCSM sono rappresentative;
- le lettere b) e c), rispettivamente per le procedure di FP ord. mil./FA:
  - “ introducono tra le materie di contrattazione la quantificazione del contingente massimo di distacchi, aspettative non retribuite e permessi (retribuiti e non) autorizzabili annualmente per ciascuna FP ord. mil./FA;
  - “ rimandano al regolamento di attuazione previsto dall'art. 16, co.3, della legge n. 46 del 2022 la definizione delle procedure di informazione e consultazione delle APCSM circa le materie oggetto di contrattazione;
  - “ ribadiscono l'autonomia decisionale delle Amministrazioni nelle materie escluse dalla contrattazione;
- la lettera d), numero 4), intervenendo sull'articolo 7 del predetto d.lgs., introduce la procedura di contrattazione per il personale non dirigente delle FP a ordinamento militare (*commi 3-bis, 3-ter*) e di quello delle FA (*commi 3-quater e 3-quinquies*), disciplinando le trattative per la definizione dell'accordo sindacale, che pur restando unico anche nelle materie viene articolato su due livelli (*il 1° per regolamentare gli aspetti comuni fra FP ord. mil./FA, il 2° per disciplinare gli aspetti più caratteristici della singola FP ord.mil./FA, nei limiti stabiliti dal cd. "1° livello"*);

– comma 2, è stabilita l'applicazione delle citate disposizioni a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Min.PA di cui all'art. 11, co.3, lett. b), della legge n. 46 del 2022 (individuazione della delegazione sindacale trattante per il primo contratto del personale militare non dirigente);

– comma 3, si afferma la vigenza delle disposizioni del d.lgs. 195 del 1995 (non modificate), in caso di procedure di concertazione in corso alla data di adozione del cit. primo decreto di costituzione della delegazione trattante nella contrattazione per il personale militare non dirigente (ipotesi di fatto non praticabile in quanto non vi è stata l'apertura del tavolo concertativo prima dell'entrata in vigore della l. n. 46 del 2022, che ha attribuito alle APCSM rapp.ve il potere negoziale nella definizione del contenuto del rapporto di impiego del personale militare);

**D.Lgs. 25/11/2022, n. 206**

**Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 2023, n. 10.**

EpigrafePremessa

Art. 1. Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare

Art. 2. Istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare

Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

**D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 2023, n. 10.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, e, in particolare l'articolo 16, comma 1, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;

Visto l'[articolo 16, comma 1, lettera e\), della legge n. 46 del 2022](#), il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, e che l'istituzione di tale area avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'[articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione;

Visto l'[articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022](#), il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;

Visto l'[articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022](#), il quale prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto il [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), recante «Attuazione dell'[articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216](#), in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'[articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), recante il «[Codice dell'ordinamento militare](#)»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

**Art. 1. Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare  
In vigore dal 28 gennaio 2023**

1. Al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 2](#):

1) alla lettera A):

1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse;

1.2) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole e forestali» sono soppresse;



- 1.3) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
- 1.4) le parole «delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze e»;
- 2) la lettera B) è sostituita dalla seguente:  
«B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.»;
- 3) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.»;
- 4) il comma 3 è abrogato;
- b) all'articolo 4:
- 1) al comma 1:
- 1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione: »;
- 1.2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:  
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
- c) all'articolo 5:
- 1) al comma 1:
- 1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione: »;
- 1.2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:  
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;

1.2) al secondo periodo, dopo le parole «ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza»;

1.3) il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 1-bis:

2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «delle ipotesi»;

2.2) dopo le parole «per quanto attiene», sono inserite le seguenti: «, rispettivamente,»;

2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

2.4) le parole «e al personale delle» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

3) al comma 2:

3.1) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;

3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle» sono sostituite dalla seguente: «le»;

3.4) le parole «di cui al medesimo art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2»;

4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.

3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.



3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;

b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.»;

5) al comma 4:

5.1) dopo le parole «Le organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate»;

5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;

5.3) le parole «la delegazione» sono sostituite dalle seguenti: «le rispettive delegazioni»;

6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

7) al comma 10:

7.1) al primo periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate»;

7.2) al secondo periodo, le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie»;

7.3) al quarto periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»;

8) al comma 11:

8.1) le parole «ai commi 4, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;

8.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;

9) al comma 13, le parole «l'accordo e le concertazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi»;

e) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse;

2) al comma 3:

2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa», sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative»;

2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;

2.3) le parole «l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi nazionali di cui all'articolo 2»;

f) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole «e le sezioni del COCER» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022.

3. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), vigenti fino alla medesima data.

---

**Art. 2. Istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare  
In vigore dal 28 gennaio 2023**

1. All'[articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#).»;

b) al comma 3, primo periodo:

1) dopo le parole «L'accordo sindacale», sono inserite le seguenti: «relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile»;

2) le parole «la semplificazione e», ovunque ricorrano, sono soppresse;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera a\), della legge 28 aprile 2022, n. 46](#), e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all'[articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46](#), riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.

3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera a\), della legge 28 aprile 2022, n. 46](#) e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui all'[articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46](#), riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.»;

d) al comma 4:

1) le parole «la semplificazione e» e le parole «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;



2) le parole «dal commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter»;

e) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 3-bis e 3-ter»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «n. 8,», sono inserite le seguenti: «nonché dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;

f) al comma 6:

1) le parole «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto»;

2) le parole «della semplificazione e della» sono sostituite dalle seguenti: «per la»;

g) al comma 7, dopo le parole «di cui al comma 6,», sono inserite le seguenti: «ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis,».

---

### **Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria In vigore dal 28 gennaio 2023**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.